

Newsletter#Riforme

A cura del Dipartimento per le riforme istituzionali

riformeistituzionali.gov.it

Numero 7 del 15 dicembre 2023

[Corti](#)

[Dottrina](#)

[Eventi](#)

CORTE COSTITUZIONALE

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E COMPETENZE DELLE REGIONI

La Corte costituzionale, in data 22 novembre 2023, ha deciso ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia Romagna e Puglia, che hanno impugnato, lamentandone l'incidenza sul dimensionamento della rete scolastica di competenza delle regioni, varie disposizioni della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relative al procedimento di definizione e distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché alla ridefinizione delle istituzioni scolastiche autonome anche in riferimento alla diminuzione degli alunni in conseguenza del calo demografico. In attesa del deposito della sentenza, la Corte costituzionale ha rigettato i ricorsi ritenendo che, pur realizzandosi una interferenza con la competenza regionale concorrente nella materia della istruzione, siano prevalenti le competenze statali riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato - venendo in rilievo personale statale-, le norme generali sull'istruzione, il coordinamento della finanza pubblica. Del resto, la normativa statale non richiede alle regioni la chiusura di plessi scolastici quale conseguenza della determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici. In relazione alla sola impugnazione regionale che chiedeva l'introduzione di una intesa al fine del riparto delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 558, della stessa legge, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma solo nella parte in cui non prevede l'acquisizione di un parere da parte della Conferenza unificata.

[Comunicato stampa](#)

[Sentenza n. 215/2023](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima una disposizione inserita nella legge di conversione di un decreto-legge per difetto del necessario requisito di omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge originario e quella introdotta, con emendamento, in fase di conversione, evidenziando, quindi, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost.

La disposizione censurata (art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106) interviene nel processo generale di razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema delle Camere di commercio, stabilendo in via transitoria un nuovo assetto del sistema camerale siciliano.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui “la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte «funzionalizzata e specializzata», volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del 2023, n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019), «essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare» (sentenze n. 245 del 2022, n. 210 del 2021, n. 226 del 2019: nello stesso senso, sentenze n. 145 del 2015, n. 251 e n. 32 del 2014)”; ha altresì ribadito il conseguente “divieto, in sede di conversione, di alterare «l’omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario», poiché «l’inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest’ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua» (sentenza n. 32 del 2014)”.

A giudizio della Corte, l’ambito di intervento e gli obiettivi perseguiti dalla disposizione censurata, rispondono a finalità del tutto diverse rispetto a quelle proprie dell’originario decreto-legge. Peraltro, l’estraneità, per finalità e materia, della disposizione in questione rispetto all’oggetto del provvedimento era stata evidenziata dal Presidente della Repubblica nella lettera inviata il 23 luglio 2021 ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri, in occasione della promulgazione della legge di conversione.

La Corte ha infine ritenuto necessario ricordare l’importanza fondamentale del rispetto del requisito dell’omogeneità e della interrelazione funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione “per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa» (sentenza n. 32 del 2014)”.

POLIZIA PENITENZIARIA: IMMISSIONE IN RUOLO DELLE VINCITRICI DI CONCORSO ASSENTI PER MATERNITÀ

Sentenza n. 211/2023

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. n. 443 del 1992 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, che abbiano ottenuto l’idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all’assenza dal lavoro per maternità, siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini

giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso. La Corte ha precisato che le disposizioni censurate determinano un'ingiustificata disparità di trattamento delle donne in ragione della maternità, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., poiché compromettono il tempestivo accesso delle donne all'impiego e comportano il rischio di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternità.

È ILLEGITTIMA LA LEGGE REGIONALE CHE ESTENDE IL RIVERSAMENTO DIRETTO DELL'IRAP ALLE REGIONI ALLE SOMME DERIVANTI DAL RAVVEDIMENTO OPEROSO.

Sentenza n. 206/2023

La Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022, che, quanto all'impiego del gettito introitato, assimila tra loro l'«attività di recupero fiscale» dei tributi propri derivati ed il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale»: impiego che, invece, il legislatore statale, nell'esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, ha differenziato per le due ipotesi. La Corte rammenta, peraltro, la perdurante necessità di un intervento organico e ponderato del medesimo legislatore finalizzato ad attribuire alle Regioni una effettiva autonomia finanziaria ex art. 119 Cost. e ad incentivarne il concorso alla lotta all'evasione fiscale.

LEGITTIMA LA PENA PER IL FURTO CON VIOLENZA SULLE COSE

Sentenza n. 207/2023

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dell'art. 625, primo comma, numero 2), del codice penale, «nella parte in cui non richiede – per l'integrazione della circostanza aggravante della violenza sulle cose – che la cosa oggetto di violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, o, in alternativa, che la violenza esplicita sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti». La Corte ha precisato che il legislatore, nel prevedere, come circostanza aggravante del furto consumato o tentato, la violenza sulle cose, ha esercitato la discrezionalità che gli compete nella dosimetria penale, senza trasmodare in opzioni arbitrarie o manifestamente irragionevoli. Per la Corte, infatti, la *ratio* della disposizione censurata attiene al danno funzionale della violenza reale, la quale atteggia il furto a reato complesso, intrinsecamente più grave del reato semplice. Per altro verso, circa il denunciato difetto di proporzionalità della pena, la Corte osserva che, alla fattispecie oggetto del giudizio principale (tentato furto aggravato da violenza sulle cose ed esposizione alla

pubblica fede), in base al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è applicabile, ricorrendone gli ulteriori estremi, l'esimente per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: IL TERMINE DI DURATA DEL PROCESSO È RAGIONEVOLE SE NON ECCEDE LA DURATA DI TRE ANNI IN PRIMO GRADO.

Sentenza n. 205/2023

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 89/2001 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui, laddove prevede che si considera rispettato il termine ragionevole di durata del processo se non eccede la durata di tre anni in primo grado, si applica anche al processo in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato). La Corte sottolinea che la celerità di trattazione richiesta dai processi in questione non impone di individuare per essi un più breve termine di ragionevole durata, e pur condividendo il principio secondo cui lo Stato è tenuto a concludere il relativo procedimento in termini più celeri di quelli occorrenti per le procedure ordinarie, non ritiene irragionevole la prevista durata di tre anni per il primo grado di merito (data anche l'esigenza che i procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale siano disciplinati in modo tale da assicurare il completo esame della situazione individuale del richiedente).

CONSIGLI REGIONALI: ILLEGITTIMA LA PERMANENZA IN CARICA A FRONTE DELLA CESSAZIONE DEL MANDATO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Sentenza n. 203/2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 96, comma 1, della legge della Regione Puglia 29 dicembre 2022, n. 32, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)», nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell'art. 5, comma 2, della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). La disposizione censurata, oltre ad ampliare da tre a sei mesi il termine per l'indizione delle elezioni nei casi di scioglimento anticipato del

Consiglio regionale, introduce un *dies a quo* di decorrenza di tale termine, che individua nella «presa d'atto» consiliare, disponendo poi che questa, solo ove lo scioglimento derivi dalle dimissioni del Presidente della Regione, deve intervenire entro trenta giorni dalla loro presentazione. La Corte ritiene che tale disposizione pregiudichi il principio *simul stabunt, simul cadent*, in forza del quale le sorti del Consiglio regionale debbono seguire quelle del Presidente della Regione, ove questo, come accade nella Regione Puglia, sia eletto a suffragio diretto. In particolare, secondo la Corte, mediante la surrettizia introduzione dell'incombente della presa d'atto delle dimissioni del Presidente della Regione, si finisce col procrastinare il termine di sei mesi, già sensibilmente lungo, entro cui, ai sensi dell'art. 5, comma 2, secondo periodo, della stessa, avrebbero dovuto essere indette le nuove elezioni. E ciò in violazione degli artt. 123, in relazione all'art. 22, comma 4, dello statuto reg. Puglia, e 126, terzo comma, Cost.

FORMA DI GOVERNO E COSTITUZIONALISMO

Antonio D'Andrea, [Relazione introduttiva](#) - Relazione introduttiva alla I sessione del XXXVIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana”, Brescia, 27-28 ottobre 2023 - in *Rivista AIC*, 2023, fascicolo 4.

Abstract: Lo scritto analizza la crisi del parlamentarismo italiano e ne mette in luce l'origine ricondotta alle disfunzioni della rappresentanza alimentata irresponsabilmente da meccanismi elettorali - peraltro mutevoli dopo l'abbandono agli inizi degli anni Novanta della tradizionale legislazione proporzionale - che hanno finito per sopravvalutare la ricerca della semplificazione del quadro politico nel nome del c. d. Governo eletto. In realtà dalla crisi implosa all'interno del sistema politico in quegli anni si è progressivamente giunti allo snaturamento dell'assetto costituzionale vigente e alla sollecitazione di proposte di riforme strutturali che sino ad ora sono state respinte (2006, 2016) solo grazie al rigetto popolare dei mutamenti deliberati da maggioranze governative di segno diverso che tuttavia, sino adesso, sono state ispirate dalla stessa logica individuata nella c.d. governabilità ricercata peraltro lontano dalla modellistica costituzionale classica.

Abstract: Introductory Report. The paper analyses the crisis of Italian parliamentarism, highlighting its origin attributed to dysfunctions in representation irresponsibly fuelled by electoral mechanisms—altered, moreover, after the abandonment in the early 1990s of the traditional proportional legislation. These mechanisms ended up overemphasizing the pursuit of simplifying the political landscape in the name of the so-called elected Government. From the crisis that erupted within the political system in those years, there has been a progressive departure from the existing constitutional framework and a call for structural reform proposals that, until now, have been rejected (2006, 2016) only thanks to the popular rejection of changes deliberated by different government majorities. However, these majorities have, up to now, been inspired by the same logic identified in the so-called governability, which, furthermore, deviates from classical constitutional models.

Enrico Grosso, [Partiti politici e regolazione della forma di governo](#) Intervento alla I sessione del XXXVIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana”, Brescia, 27-28 ottobre 2023 - in [AIC-Eventi 2023](#).

Andrea Morrone, [Corte costituzionale: fattore condizionante o elemento strutturale?](#) Intervento alla II sessione del XXXVIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti “Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana”, Brescia, 27-28 ottobre 2023 - in [AIC-Eventi 2023](#).

Antonio Ruggeri, [I parametri delle dinamiche della forma di governo](#) - Intervento introduttivo alla III sessione del XXXVIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana", Brescia, 27-28 ottobre 2023 - in [Rivista AIC, 2023, fascicolo 4](#).

Abstract: Lo scritto, dopo aver rilevato che le dinamiche della forma di governo richiedono di essere valutate alla luce dei principi fondamentali dell'ordinamento, evidenzia le gravi torsioni alle quali esse sono andate soggette nel corso della esperienza repubblicana. Se ne ha che si dimostra non appropriato seguitare ad utilizzare l'espressione "forma di governo", così come a qualificare la nostra quale "parlamentare". Quest'esito teorico-ricostruttivo risulta, poi, ulteriormente avvalorato dalla osservazione delle dinamiche in parola al piano dei rapporti interordinamentali (in ispecie, con l'Unione europea).

Abstract: The parameters of the form of government. After detecting that the dynamics of the form of government need to be evaluated in light of the fundamental principles of the legal system, the writing highlights the serious distortions to which they have been subjected during the course of the republican experience. Consequently, it is deemed inappropriate to continue using the expression "form of government", as well as to qualify ours as "parliamentary". This theoretical-reconstructive outcome is further supported by the observation of the dynamics in question at the level of inter-institutional relations (particularly with the European Union).

Ilenia Ruggiu, [Mutamenti della forma di governo e processo di integrazione europea](#) Intervento alla III sessione del XXXVIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana", Brescia, 27-28 ottobre 2023 - in [AIC-Eventi 2023](#).

Fiammetta Salmoni, [Forma di governo e indirizzo politico-economico](#) Intervento alla III sessione del XXXVIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "Le dinamiche della forma di governo nell'Italia repubblicana", Brescia, 27-28 ottobre 2023 - in [AIC-Eventi 2023](#).

Emanuele Rossi, [Recensione a E. Cheli, Costituzione e politica. Appunti per una nuova stagione di riforme costituzionali](#), Il Mulino, Bologna, 2023, in [Forum di Quaderni costituzionali](#), n. 4/2023.

Paper a cura di Federica Fabbrizzi e Giovanni Piccirilli, [Un nuovo Osservatorio per un nuovo tentativo di riforma costituzionale \(aggiornamento del 6 dicembre 2023\)](#), in [Federalismi](#), 6 dicembre 2023.

Editoriale di Annamaria Poggi e Federica Fabbrizzi, [Riforma costituzionale, serve il Parlamento per fare un salto di qualità](#), in [Federalismi](#), n. 27/2023.

Paolo Carnevale [Tre variazioni sul tema dei rapporti Corte costituzionale legislatore rappresentativo](#), in [Nomos le attualità nel diritto](#), n. 3-2023.

Abstract: Lo studio si occupa di indagare l'attuale stato dei rapporti fra Corte costituzionale e legislatore, alla stregua di recenti prese di posizione della giurisprudenza costituzionale in tema: di discrezionalità

legislativa quale limite al sindacato di costituzionalità; di agibilità manipolativa da assegnarsi alle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale; di chiamata in causa del legislatore ad opera di quest'ultima mercé il ricorso alla tecnica dell'ordinanza "di rinvio a data fissa". Sul primo fronte si analizzano logica e presupposti della scelta maturata in anni recenti dalla Corte di trasformare la discrezionalità legislativa in argine temporaneo alla decisione di merito, dinanzi al quale inizialmente arrestarsi – adottando la pronuncia di inammissibilità accompagnata da un pronunciamento sulla non conformità a Costituzione della normativa impugnata e dal monito rivolto al legislatore perché provveda – per poi procedere, in ipotesi di nuova sollevazione della quaestio e di mancato intervento del legislatore, con una sentenza di accoglimento. In ordine alla seconda problematica si ripercorrono le ragioni dell'abbandono da parte della Corte costituzionale della teorica delle c.d. rime obbligate quale sostegno alla possibilità di adottare decisioni di stampo additivo – quantomeno nella versione della vulgata prevalente della dottrina e della stessa Corte – in favore della più ampia possibilità di attingere a quel tipo di pronunciamento anche in assenza dell'unicità della soluzione costituzionalmente richiesta per far fronte al deficit legislativo, essendo sufficiente l'esistenza di quella costituzionalmente appropriata, individuabile nel sistema normativo anche in presenza di una pluralità di rimedi costituzionalmente compatibili (i.e. rime attenuate). La terza tematica è esaminata con specifico riferimento alla questione della ricaduta che la innovativa soluzione decisoria può avere nell'assetto dei rapporti fra Corte e legislatore, ponendosi cioè il problema del grado di condizionalità che l'ordinanza di rinvio può vedersi riconosciuta sull'esercizio della potestà legislativa, non solo nell'*an*, ma anche e soprattutto del *quomodo*. Si tratta, a questo proposito, di capire se ed in qual misura questa nuova strategia decisoria segni o meno un ulteriore avanzamento di quella che è stata, da molti, definita come una sorta di manovra di accerchiamento che la Corte costituzionale avrebbe, in tempi recenti, inteso porre in essere nei confronti del legislatore rappresentativo. Quasi ad assurgere ad ultimo tassello di una stagione condotta all'insegna di una maggiore aggressività della prima nei confronti della sfera decisionale del secondo, i cui presupposti-precursori andrebbero individuati nei nuovi orientamenti maturati in tema di discrezionalità legislativa e rime "attenuate". Conclusione questa che invece l'A. si sentirebbe di non condividere.

Abstract: The study focuses on investigating the current state of relations between the Constitutional Court and the legislature, considering the latest positions adopted by constitutional jurisprudence on the following issues: i) legislative discretion as a limit to constitutional review; ii) the manipulative capacity attributed to Constitutional Court judgments declaring a legal provision unconstitutional; iii) the call to action of the legislature by the Constitutional Court through the use of the "fixed-date adjournment technique". First of all, this study scrutinises the rationale and requirements behind the Court's recent decision to use legislative discretion as a temporary hurdle to deciding on the merits. Initially, the Court might halt at this juncture, issuing a ruling of inadmissibility coupled with a declaration of non-compliance of the challenged legal provision with the Constitution and a warning to the legislature to address the situation. Should the matter be raised once more without legislative intervention, the Court may proceed to declaring the legal provision unconstitutional. Secondly, we examine the Constitutional Court's departure from the theory of so-called "mandatory rhymes" as a foundation for the possibility of adopting "additive judgments", i.e., decisions through which the Court adds new elements to the law. According to the prevailing doctrine and the constitutional jurisprudence, the Court has recently extended the possibility to issue such judgments even in cases where there is not a singular constitutionally mandated solution to address legislative shortcomings. It is deemed sufficient that there exists a constitutionally appropriate solution, identifiable within the legal system, even when multiple constitutionally compatible solutions exist (i.e., "attenuated rhymes"). The third and last issue is examined considering which impact the innovative decision-making solution may have on the relations between the Court and the legislature. We examine the degree of conditionality that the judgment, which adjourns the decision on the merits to a fixed date, may be acknowledged in the exercise of legislative authority, establishing both the *an* and the *quomodo* of legislative action. It is crucial to understand whether and to what extent this innovative decision-making technique signifies a progression in what many have defined as a strategic encirclement carried out by the Constitutional Court against the legislature. According to many observers, this might be seen as the final phase in a period marked by an increased assertiveness of the Court towards the decision-making sphere of the legislature, whose precursors could be traced back to the jurisprudence on legislative discretion and "attenuated rhymes." However, the author expresses dissent with this conclusion.

Antonino Spadaro [Riforma costituzionale \(premierato elettivo\) o riforma elettorale \(maggioritario con designazione del premier\)?](#), in *Rivista Consulta Online Studi*, Fascicolo 3/2023, 5 dicembre 2023.

Abstract: The article contests the constitutional reform which introduces the direct election of the premier and instead calls for the adoption of a efficient and comprehensive electoral law with "designation of the premier".

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento): L'articolo contesta la riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del premier e chiede invece l'adozione di una legge elettorale efficace e organica con la designazione del Premier.

Federico Furlan [Il premierato elettivo è la strada giusta? La lezione di vent'anni di elezione diretta dei Presidenti di regione](#), in *Rivista Consulta Online Studi*, Fascicolo 3/2023, 28 novembre 2023.

Abstract: The paper explores the Constitutional Reform project aiming to introduce direct election of the Italian Prime Minister. The author begins by describing the evolution of this parliamentary form of government then attempts to draw possible insights from the practice of direct election of the Regional President which regions have been experiencing for the last two decades.

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento): L'articolo esamina il progetto di riforma costituzionale finalizzato a introdurre l'elezione diretta del Primo Ministro italiano. L'autore dapprima descrive l'evoluzione di questa forma di governo parlamentare e poi tenta di trarre possibili spunti dalla pratica dell'elezione diretta del Presidente della Regione che le Regioni hanno applicato negli ultimi due decenni.

Antonio Ruggeri [La riforma Meloni e le sue stranezze, al bivio tra evoluzione istituzionale ed involuzione autoritaria](#), in *Rivista Consulta Online Studi* Fascicolo 3/2023, 20 novembre 2023.

Abstract: The paper highlights some oddities inherent to the Reform Bill aimed at introducing the direct election of the President of the Council of Ministers, containing provisions likely to pave the way for unpredictable outcomes, possibly even leading to an overall regulatory involution.

Abstract (traduzione in italiano a cura del Dipartimento): L'articolo evidenzia alcune stranezze riguardanti il progetto di riforma volto ad introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, contenente disposizioni suscettibili di aprire la strada ad esiti imprevedibili, che potrebbero perfino portare a una complessiva involuzione normativa.

[La riforma costituzionale sul premierato. Riflessioni a partire dal volume Riforme istituzionali e forme di governo \(Giappichelli, 2023\) - 4 dicembre 2023](#), alle ore 16.30, presso la **Biblioteca della Camera dei deputati - Palazzo San Macuto** – in [Federalismi.it](#).

I [documenti acquisiti dalla 1^a Commissione permanente \(affari costituzionali\) del Senato](#) nel corso delle **audizioni informali degli esperti** svolte sul **disegno di legge costituzionale S. 935** "Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica" presentato dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

Giovanni Mulazzani, [L'attualità del principio di sussidiarietà](#), in *Federalismi*, n. 28/2023

Abstract: Il presente saggio analizza, a partire dallo spunto offerto dalla sentenza del TAR per l'Emilia-Romagna, 30 maggio 2023, n. 329, l'attualità del principio di sussidiarietà. Più in generale il principio di sussidiarietà ha dimostrato rinnovato interesse sia a livello giurisprudenziale sia a livello legislativo e sta cominciando ad informare i rapporti tra amministrazione pubblica e soggetti privati evolvendo da mero principio statico ispiratore delle relazioni tra pubblico e privato a modello dinamico di una nuova e più aggiornata strategia di elaborazione delle politiche pubbliche, secondo moduli collaborativi e non dicotomici.

Abstract: The relevance of the principle of subsidiarity from a mere static principle to a dynamic model in the light of legislation and case law. This essay analyses, starting from the starting point offered by the ruling of the TAR of Emilia-Romagna, 30 May 2023, no. 329, the topicality of the principle of subsidiarity. More generally, the principle of subsidiarity has shown renewed interest both at a jurisprudential and legislative level and is beginning to inform relations between public administration and private subjects, evolving from a mere static principle inspiring public-private relations to a dynamic model of a new and more up-to-date strategy of public policy-making, according to collaborative and non-dichotomous modules.

Documentazione – Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati, [La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea - Rapporto 2022-23](#), in *Federalismi.it*

Francesco Giulio Cuttaia, [I limiti dell'autonomia regionale differenziata da osservare in materia di tutela della salute](#), in *Federalismi*, n. 26/2023

Abstract: Il disegno di legge sull'autonomia differenziata, da alcune settimane all'esame del Parlamento, nell'affermare il principio della pregiudizialità della determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP), fa riferimento anche ai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA) già da tempo definiti e operanti. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni ordinarie che le richiedano, non potrà comunque prescindere, nella materia della tutela della salute, dalle competenze normative trasversali dello Stato.

Abstract: The limits of differentiated regional autonomy to be observed in the field of health protection. The bill on differentiated autonomy, which has been being examined by Parliament for a few weeks, in affirming the principle of prejudice in the determination of the Essential Levels of Benefits concerning civil and social rights (LEP), also refers to the Essential Levels of Health Care (LEA) already defined and operating for some time. The attribution of further forms and particular conditions of autonomy to the ordinary Regions that request them, cannot in any case disregard, in the field of health protection, the transversal regulatory competences of the State.

EVENTI

Eventi segnalati dal sito [AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti](#)

Giovedì 14 dicembre - Venerdì 15 dicembre 2023

[Garanzie ed efficienza nella giustizia in una prospettiva multidisciplinare](#)

Università degli Studi di Milano, ore 11.00

Venerdì 15 dicembre 2023

[La partecipazione di Alessandro Pizzorusso al Csm \(1990-1994\) e le successive "stagioni"](#)

Università degli Studi di Pisa, ore 9.00

Venerdì 15 dicembre 2023

[Il "presidenzialismo" tra mito e realtà. Il dibattito italiano e l'esperienza francese a confronto](#)

Università degli Studi Roma Tre, ore 9.30

Lunedì 08 gennaio 2024

[Dialoghi di diritto costituzionale e pubblico – Conversazioni a partire dalla Sentenza n. 159/2023 della Corte costituzionale](#)

Sapienza Università di Roma, ore 16.30

Mercoledì 10 gennaio 2024

[Ciclo di lezioni di dottorato delle discipline pubblicistiche "Rileggere i Maestri" \(II edizione\) - Guido Rivosecchi rilegge Livio Paladin, voce Presidente della Repubblica \(1986\). Presentazione di Carlo Colapietro](#)

Università degli Studi Roma Tre, ore 16.00